



Comunedì Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Ufficio Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

Prot. 15109
Ord. 79/2017

Ponte di Piave, 22 novembre 2017

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PERIODO
INVERNALE 2017/2018**

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016;
- che le condizioni meteo caratterizzate da alta pressione ed assenza di vento, tipiche del semestre invernale, aggravano ulteriormente la concentrazioni di polveri inquinanti a livello del suolo;

VISTE:

- la D.G.R.V. n. 122/2015 finalizzata ad estendere su tutto il territorio regionale la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R.V. n. 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";
- la D.G.R.V. n. 1909/2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";

CONSIDERATO CHE la Regione Veneto:

- nella deliberazione n. 122/2015 ritiene sia pienamente giustificata la facoltà dei Sindaci, quali soggetti competenti in materia ambientale e massima autorità locali in materia sanitaria, di sospendere, differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione nel periodo invernale, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti (Benzo(a)pirene, PM10 e PM2.5) risultano più elevati e le condizioni meteorologiche sono più sfavorevoli al rimescolamento degli inquinanti;
- nella deliberazione n. 1909/2016, ha confermato, inoltre, che è compito del Comune attuare le linee guida stabilite dalla medesima deliberazione;

VISTI inoltre:

- la L.R.V. 16 aprile 1985 n. 33;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 54 della Legge 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R.V. 30/06/2006 n. 12;

- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 "Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici";

ORDINA

1) il divieto delle combustioni all'aperto dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 marzo 2018, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

a) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

b) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

c) Per residui agricoli e/o forestali con attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) DLGS n.152/2006 effettuate nel luogo di produzione, purchè costituenti normali pratiche agricole utilizzate per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)".

d) dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Gruppi, Parrocchie nel mese di gennaio 2018, con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, purché disseccato.

Le deroghe previste alle lettere a), b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;

- sul luogo di produzione, con destinazione dei residui ad emendanti, ad almeno 50 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, da depositi di materiale infiammabile, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;

- in giornate di assenza di vento, nell'intervallo temporale 08:00 /16:00;

- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci. Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza.

2) obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:

a) autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e veicoli merci durante le fasi di carico - scarico, in particolare nelle zone abitative con l'esclusione dei veicoli frigoriferi (della

cosiddetta catena del freddo) adibiti al trasporto di merci deperibili;

b) veicoli fermi, in corrispondenza di particolari impianti semaforici, con esclusione dei veicoli frigoriferi.

3) obbligo di contenimento dei consumi per il riscaldamento degli edifici, ovvero obbligo di ridurre di 1 grado centigrado la temperatura ambiente rispetto alle temperature fissate dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013:

a) divieto di climatizzare gli spazi complementari alle abitazioni (box, garages, cantine, ripostigli, depositi, etc.);

b) riduzione di 1 grado centigrado del valore della temperatura ambiente nel periodo di accensione degli impianti, rispetto alle temperature fissate dall'art. 3 – Valori massimi della temperatura ambientale, di cui al DPR n. 74 del 16/04/2013 “Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”. Ciò, quindi, comporta l'obbligo di rispettare il limite massimo di temperatura per il riscaldamento civile di 18 ° C per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali, e di 19° C per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo, con tolleranza di 2°C;

RACCOMANDA

di rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici.

DISPONE

la presente ordinanza entrerà immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online del Comune e avrà efficacia per il periodo invernale 2017/2018, ovvero fino al 31 marzo 2018, salvo eventuali variazioni che potrebbero intervenire per l'attuazione del “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, già sottoscritto in data 09/06/2017 dalla Regione Veneto, che impone ulteriori misure per abbassare i valori limite del PM10 e/o il valore del benzo(a)pirene;

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 ad € 500,00, previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689 del 24/11/1981;

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale - SEDE
- Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente
- Azienda ULSS n. 2
- ARPAV di Treviso
- Prefettura di Treviso
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso
- Comando Stazione Carabinieri

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di **Ponte di Piave**, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ai sensi e per gli effetti del Codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1999 del 24 novembre 1971.



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Roma

Paola Roma